

<p><b>Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali – emanato con D.D. n.435 del 9 aprile 1996 e affisso all’Albo Ufficiale in data 11 aprile 1996</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Nuova stesura</b></p>
<p><b>Art. 1 (Ambito di applicazione)</b></p> <p>Il presente regolamento disciplina il funzionamento degli organi collegiali così come individuati dallo Statuto della Scuola Normale Superiore:</p> <p>a) <del>Consiglio direttivo allargato</del> per l’elezione del Direttore;</p> <p>b) Consiglio direttivo (artt. <del>9</del> e <del>10</del> dello Statuto);</p> <p>c) <del>Consiglio direttivo nelle composizioni speciali</del> (art. <del>10</del> dello Statuto);</p> <p>d) Consigli di Classe (artt. <del>14</del> e <del>15</del> dello Statuto);</p> <p>e) Consiglio di Biblioteca (<del>art. 20 dello Statuto</del>);</p> <p>f) Consiglio del Centro di Elaborazione dell’informazione e del calcolo (<del>art. 21 dello Statuto</del>);</p> <p>g) Commissioni istituite ai sensi del comma 3° dell’art. <del>9</del> dello Statuto;</p> <p>h) Collegio dei Revisori dei conti e altri organi collegiali previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni della Scuola.</p> <p>Ai predetti organi si applicano integralmente le norme del successivo titolo I, fatte salve le eccezioni a tale disciplina generale contenute nel titolo II e in altre norme previste nei regolamenti della Scuola.</p>	<p><b>Art. 1 (Ambito di applicazione)</b></p> <p>Il presente regolamento disciplina il funzionamento degli organi collegiali così come individuati dallo Statuto <b>e dai regolamenti</b> della Scuola Normale Superiore:</p> <p>a) <b>Collegio</b> per l’elezione del Direttore (art. 13 dello Statuto);</p> <p>b) Consiglio direttivo (artt. <b>14 e 15</b> dello Statuto);</p> <p>c) <b>Collegio accademico</b> (art. <b>16</b> dello Statuto);</p> <p>d) Consigli di Classe <b>accademica</b>, art. <b>18</b> dello Statuto;</p> <p>e) Consiglio di Biblioteca;</p> <p>f) Consiglio del Centro di Elaborazione dell’informazione e del calcolo;</p> <p>g) Commissioni istituite ai sensi del comma 3° dell’art. <b>14</b> dello Statuto;</p> <p>h) Collegio dei revisori dei conti e altri organi collegiali previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni della Scuola.</p> <p>Ai predetti organi si applicano integralmente le norme del successivo titolo I, fatte salve le eccezioni a tale disciplina generale contenute nel titolo II e in altre norme previste nei regolamenti della Scuola.</p>
<p><b><del>TITOLO I – Disciplina generale</del></b></p>	<p><b>Art. 2 (Disposizioni comuni sugli organi)</b></p> <p><b>Tutti i mandati elettivi decorrono dall’inizio dell’anno accademico, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare. La mancata designazione o elezione di componenti dell’organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti all’atto della costituzione dell’organo; in ogni caso l’organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono stati designati.</b></p>

	<p><b>Il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo. Scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono.</b></p> <p><b>Le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo la presa d'atto del competente organo; da tale data ai fini della validità delle adunanze trova applicazione quanto previsto al precedente secondo comma.</b></p> <p><b>In caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal vicepresidente, individuato dallo Statuto e dai regolamenti o nominato dal presidente; qualora anche il vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni il professore più anziano nel ruolo.</b></p>
<p><b>Art. 2 (Convocazione della seduta)</b></p> <p>Il presidente convoca l'organo collegiale fissando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta.</p> <p>La convocazione deve essere rimessa a tutti i componenti l'organo collegiale almeno cinque giorni prima della seduta.</p> <p>Se la convocazione ha carattere d'urgenza, tale circostanza va specificata nella comunicazione stessa e il termine di ricevimento si riduce a tre giorni.</p> <p>La mancata comunicazione anche a un solo componente rende nulla la seduta, salvo che il componente non convocato partecipi comunque alla seduta stessa.</p> <p>Delle convocazioni degli organi collegiali con relativo ordine del giorno è dato anche avviso attraverso l'affissione agli albi ufficiali della Scuola.</p> <p>Quando la convocazione della seduta dell'organo collegiale viene richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, il presidente ha l'obbligo di riunire l'organo collegiale entro un mese.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>Disciplina generale</b></p> <p><b>Art. 3 (Convocazione della seduta)</b></p> <p>Il presidente convoca l'organo collegiale fissando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta.</p> <p>La convocazione deve essere rimessa a tutti i componenti l'organo collegiale almeno cinque giorni prima della seduta.</p> <p>Se la convocazione ha carattere d'urgenza, tale circostanza va specificata nella comunicazione stessa e il termine di ricevimento si riduce a tre giorni.</p> <p>La mancata comunicazione anche a un solo componente rende nulla la seduta, salvo che il componente non convocato partecipi comunque alla seduta stessa.</p> <p>Delle convocazioni degli organi collegiali con relativo ordine del giorno è dato anche avviso attraverso l'affissione agli albi ufficiali della Scuola.</p> <p>Quando la convocazione della seduta dell'organo collegiale viene richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, il presidente ha l'obbligo di riunire l'organo collegiale entro un mese.</p>

<p><b>Art. 3 (Forma della convocazione)</b></p> <p>La convocazione deve essere fatta con atto scritto e comunicata con mezzi idonei a certificarne la spedizione e la consegna.</p> <p>Gli avvisi di convocazione sono, di norma, trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica conformi alla normativa vigente in materia; in alternativa, nell'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico o per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione in sede.</p>	<p><b>Art. 4 (Forma della convocazione)</b></p> <p>La convocazione deve essere fatta con atto scritto e comunicata con mezzi idonei a certificarne la spedizione e la consegna.</p> <p>Gli avvisi di convocazione sono, di norma, trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica conformi alla normativa vigente in materia; in alternativa, nell'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico o per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione in sede.</p>
<p><b>Art. 4 (Ordine del giorno)</b></p> <p>L'ordine del giorno della seduta, stabilito dal Presidente, deve essere formulato in maniera chiara e precisa.</p> <p>La presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno.</p> <p>Qualora almeno un quinto dei componenti dell'organo lo richieda, il Presidente è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti che essi propongono.</p> <p>La discussione di essi dovrà aver luogo non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.</p> <p>In caso di necessità e di urgenza, l'ordine del giorno già trasmesso può essere integrato con ulteriori punti e comunicato almeno tre giorni prima della seduta.</p> <p>L'organo collegiale, una volta aperta la seduta, può deliberare di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.</p> <p>Il Presidente ha facoltà di non trattare uno o più dei punti iscritti all'ordine del giorno, dandone comunicazione all'inizio della seduta.</p> <p>Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno quanto non tutti i membri sono presenti.</p>	<p><b>Art. 5 (Ordine del giorno)</b></p> <p>L'ordine del giorno della seduta, stabilito dal Presidente, deve essere formulato in maniera chiara e precisa.</p> <p>La presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno.</p> <p>Qualora almeno un quinto dei componenti dell'organo lo richieda, il Presidente è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti che essi propongono.</p> <p>La discussione di essi dovrà aver luogo non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.</p> <p>In caso di necessità e di urgenza, l'ordine del giorno già trasmesso può essere integrato con ulteriori punti e comunicato almeno tre giorni prima della seduta.</p> <p>L'organo collegiale, una volta aperta la seduta, può deliberare di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.</p> <p>Il Presidente ha facoltà di non trattare uno o più dei punti iscritti all'ordine del giorno, dandone comunicazione all'inizio della seduta.</p> <p>Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno quanto non tutti i membri sono presenti.</p>
<p><b>Art. 5 (Il Presidente)</b></p> <p>Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai regolamenti e inoltre:</p> <p>a) prende atto dei casi di assenza giustificata;</p> <p>b) <del>accerta</del> la validità della <del>seduta</del>;</p>	<p><b>Art. 6 (Il Presidente)</b></p> <p>Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dai regolamenti e inoltre:</p> <p>a) prende atto dei casi di assenza giustificata;</p> <p>b) <b>riconosce</b> la validità dell'<b>adunanza</b>;</p>

<p>c) dichiara aperta la seduta;  d) <del>prende atto degli</del> eventuali casi di incompatibilità;  e) dirige la discussione;  f) indice le votazioni;  g) <del>accerta</del> e proclama il risultato;  h) dichiara chiusa la seduta;  i) firma il processo verbale insieme al segretario.  In apertura di seduta il Presidente può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune all'organo collegiale; su di esse né si discute né si delibera.</p>	<p>c) dichiara aperta la seduta;  d) <b>accerta gli</b> eventuali casi di incompatibilità;  e) dirige la discussione;  f) indice le votazioni;  g) <b>riconosce</b> e proclama l'<b>esito</b>;  h) dichiara chiusa la seduta;  i) firma il processo verbale insieme al segretario.  In apertura di seduta il Presidente può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune all'organo collegiale; su di esse né si discute né si delibera.</p>
<p><b>Art. 6 (Segretario)</b></p> <p>Il segretario dell'organo collegiale deve verbalizzare le discussioni, le proposte e le deliberazioni della seduta.  Le funzioni di segretario, qualora non attribuite espressamente dallo Statuto o dai regolamenti, sono esercitate da un componente dell'organo collegiale a ciò designato dall'organo stesso. La mancanza del segretario nell'organo collegiale rende nulla la seduta.  Nell'esercizio delle sue funzioni il segretario può essere affiancato da un funzionario della Scuola.  Il segretario è responsabile sia della stesura del verbale <del>e</del> della veridicità e autenticità di quanto in esso contenuto.</p>	<p><b>Art. 7 (Segretario)</b></p> <p>Il segretario dell'organo collegiale deve verbalizzare le discussioni, le proposte e le deliberazioni della seduta.  Le funzioni di segretario, qualora non attribuite espressamente dallo Statuto o dai regolamenti, sono esercitate da un componente dell'organo collegiale a ciò designato dall'organo stesso. La mancanza del segretario nell'organo collegiale rende nulla la seduta.  Nell'esercizio delle sue funzioni il segretario può essere affiancato da un funzionario della Scuola.  Il segretario è responsabile sia della stesura del verbale, <b>sia</b> della veridicità e autenticità di quanto in esso contenuto.</p>
<p><b>Art. 7 (Validità delle sedute)</b></p> <p>Alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto.  Su proposta del Presidente, l'organo collegiale può consentire l'intervento alla seduta di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Essi si allontanano al momento della votazione.  All'inizio della seduta l'organo collegiale, su proposta del Presidente, può decidere che la discussione di alcuni punti all'ordine del giorno, esclusi quelli riguardanti persone, sia pubblica.  Per la validità delle sedute dell'organo collegiale, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate, è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, delle metà più uno dei componenti.  Qualora il numero dei componenti sia dispari è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti con arrotondamento alla metà inferiore.</p>	<p><b>Art. 8 (Validità delle sedute)</b></p> <p>Alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto.  Su proposta del Presidente, l'organo collegiale può consentire l'intervento alla seduta di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Essi si allontanano al momento della votazione.  All'inizio della seduta l'organo collegiale, su proposta del Presidente, può decidere che la discussione di alcuni punti all'ordine del giorno, esclusi quelli riguardanti persone, sia pubblica.  Per la validità delle sedute dell'organo collegiale, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate, è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, delle metà più uno dei componenti.  Qualora il numero dei componenti sia dispari è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti con arrotondamento alla metà inferiore.</p>

<p>Dei motivi dell'assenza o dell'impedimento, gli interessati debbono dare tempestiva comunicazione scritta al Presidente dell'organo collegiale. Nei casi in cui è prevista una maggioranza qualificata, ai fini della validità dell'adunanza, non sono dedotti gli assenti giustificati.</p>	<p>Dei motivi dell'assenza o dell'impedimento, gli interessati debbono dare tempestiva comunicazione scritta al Presidente dell'organo collegiale. Nei casi in cui è prevista una maggioranza qualificata, ai fini della validità dell'adunanza, non sono dedotti gli assenti giustificati.</p> <p><b>Per la determinazione del numero legale richiesto per la validità dell'adunanza, si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono all'adunanza.</b></p> <p><b>Qualora una deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo collegiale, si tiene conto dei professori fuori ruolo soltanto se intervengono all'adunanza.</b></p>
<p><b>Art. 8 (Discussione – Questioni incidentali)</b></p> <p>Un componente può presentare motivata richiesta, prima che si inizi la discussione di merito, che una proposta, iscritta all'ordine del giorno, non sia trattata.</p> <p>Un componente può altresì richiedere, all'inizio della trattazione o durante il corso della discussione, il rinvio della proposta ad altra adunanza o a termine fisso.</p> <p>Nei casi previsti dai commi precedenti, la richiesta è posta immediatamente in votazione dal Presidente.</p>	<p><b>Art. 9 (Discussione – Questioni incidentali)</b></p> <p>Un componente può presentare motivata richiesta, prima che si inizi la discussione di merito, che una proposta, iscritta all'ordine del giorno, non sia trattata.</p> <p>Un componente può altresì richiedere, all'inizio della trattazione o durante il corso della discussione, il rinvio della proposta ad altra adunanza o a termine fisso.</p> <p>Nei casi previsti dai commi precedenti, la richiesta è posta immediatamente in votazione dal Presidente.</p>
<p><b>Art. 9 (Discussione – Questioni di merito)</b></p> <p>Ciascun componente dell'organo collegiale, di regola e salvo diversa decisione del Presidente, può su ogni argomento prendere la parola una volta sola; gli è altresì consentito rendere dichiarazioni di voto.</p> <p>L'organo collegiale può, su proposta del Presidente o di un componente, definire preventivamente la durata massima di ogni intervento.</p> <p>Il Presidente chiude la discussione e mette in votazione la proposta di deliberazione; dopo la chiusura della discussione, nessuno può più prendere la parola se non per dichiarazione di voto.</p> <p>Qualora la deliberazione riguardi l'approvazione di testi normativi, il Presidente mette in votazione le eventuali richieste di emendamento prima della</p>	<p><b>Art. 10 (Discussione – Questioni di merito)</b></p> <p>Ciascun componente dell'organo collegiale, di regola e salvo diversa decisione del Presidente, può su ogni argomento prendere la parola una volta sola; gli è altresì consentito rendere dichiarazioni di voto.</p> <p>L'organo collegiale può, su proposta del Presidente o di un componente, definire preventivamente la durata massima di ogni intervento.</p> <p>Il Presidente chiude la discussione e mette in votazione la proposta di deliberazione; dopo la chiusura della discussione, nessuno può più prendere la parola se non per dichiarazione di voto.</p> <p>Qualora la deliberazione riguardi l'approvazione di testi normativi, il Presidente mette in votazione le eventuali richieste di emendamento prima della</p>

<p>votazione finale; queste sono votate dando la precedenza a quelle che si discostano maggiormente dal testo da approvare. Relativamente agli argomenti per i quali lo Statuto o i regolamenti prevedano che sia unicamente sentito l'organo collegiale, dopo la discussione non si dà luogo a votazione. Le deliberazioni degli organi collegiali sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'organo stesso.</p>	<p>votazione finale; queste sono votate dando la precedenza a quelle che si discostano maggiormente dal testo da approvare. Relativamente agli argomenti per i quali lo Statuto o i regolamenti prevedano che sia unicamente sentito l'organo collegiale, dopo la discussione non si dà luogo a votazione. Le deliberazioni degli organi collegiali sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'organo stesso.</p>
<p><b>Art. 10 (Incompatibilità)</b></p> <p>Nessun componente dell'organo collegiale può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum per la validità della seduta e della deliberazione.</p>	<p><b>Art. 11 (Incompatibilità)</b></p> <p>Nessun componente dell'organo collegiale può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum per la validità della seduta e della deliberazione.</p>
<p><b>Art. 11 (Votazione)</b></p> <p>Il Presidente, dopo la chiusura della discussione e delle dichiarazioni di voto, pone in votazione la deliberazione. La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Sono ammesse inoltre, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un quinto dei componenti, le seguenti forme di votazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) appello nominale;</li> <li>b) scrutinio segreto: in questo caso devono essere nominati, prima delle operazioni di voto, tra i membri dell'organo collegiale, due scrutatori; alla fine della votazione deve essere fatto il riscontro tra presenti, votanti e schede votate.</li> </ul> <p>Le deliberazioni sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare. Qualora il numero dei partecipanti sia dispari le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti con arrotondamento all'unità inferiore. Nel numero dei partecipanti alla votazione si computano anche gli astenuti. In caso di parità di voti favorevoli e sfavorevoli, sempre che non vi siano astenuti, prevale il voto</p>	<p><b>Art. 12 (Votazione)</b></p> <p>Il Presidente, dopo la chiusura della discussione e delle dichiarazioni di voto, pone in votazione la deliberazione. La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Sono ammesse inoltre, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un quinto dei componenti, le seguenti forme di votazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) appello nominale;</li> <li>d) scrutinio segreto: in questo caso devono essere nominati, prima delle operazioni di voto, tra i membri dell'organo collegiale, due scrutatori; alla fine della votazione deve essere fatto il riscontro tra presenti, votanti e schede votate.</li> </ul> <p>Le deliberazioni sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare. Qualora il numero dei partecipanti sia dispari le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti con arrotondamento all'unità inferiore. Nel numero dei partecipanti alla votazione si computano anche gli astenuti. In caso di parità di voti favorevoli e sfavorevoli, sempre che non vi siano astenuti, prevale il voto</p>

<p>del Presidente, salvo che sia prescritto un quorum diverso e predeterminato ai fini dell'efficacia della deliberazione in ordine a particolari argomenti.</p>	<p>del Presidente, salvo che sia prescritto un quorum diverso e predeterminato ai fini dell'efficacia della deliberazione in ordine a particolari argomenti.</p>
<p><b>Art. 12 (Verbale)</b></p> <p>Il verbale deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;</li> <li>l'ordine del giorno sul quale l'organo collegiale è chiamato a deliberare;</li> <li>il nome dei componenti presenti, di quelli assenti e degli assenti giustificati;</li> <li>la qualifica di chi presiede;</li> <li>l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;</li> <li>il resoconto sommario della discussione;</li> <li>le modalità della votazione e il numero dei voti a favore riportati da ciascuna deliberazione nonché, quando richiesto, i nominativi dei contrari e degli astenuti;</li> <li>l'esito delle votazioni e la proclamazione da parte del Presidente;</li> <li>la firma del Presidente e del segretario.</li> </ol> <p>Il verbale è redatto dal segretario, che può avvalersi, come ausilio tecnico a sua esclusiva disposizione, di registrazione fonica o stenografica della seduta.</p> <p>Su richiesta dell'interessato le dichiarazioni di voto possono essere integralmente riportate in verbale previa presentazione del testo scritto.</p> <p>Il verbale di una seduta viene portato all'approvazione, di norma, nella seduta successiva, salvo il caso in cui non sia stato approvato seduta stante. In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte; ciascun componente può chieder che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione.</p> <p>Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale.</p> <p>Il verbale si intende approvato con le eventuali rettifiche senza necessità di votazione.</p> <p>Il verbale ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.</p>	<p><b>Art. 13 (Verbale)</b></p> <p>Il verbale deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;</li> <li>l'ordine del giorno sul quale l'organo collegiale è chiamato a deliberare;</li> <li>il nome dei componenti presenti, di quelli assenti e degli assenti giustificati;</li> <li>la qualifica di chi presiede;</li> <li>l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;</li> <li>il resoconto sommario della discussione;</li> <li>le modalità della votazione e il numero dei voti a favore riportati da ciascuna deliberazione nonché, quando richiesto, i nominativi dei contrari e degli astenuti;</li> <li>l'esito delle votazioni e la proclamazione da parte del Presidente;</li> <li>la firma del Presidente e del segretario.</li> </ol> <p>Il verbale è redatto dal segretario, che può avvalersi, come ausilio tecnico a sua esclusiva disposizione, di registrazione fonica o stenografica della seduta.</p> <p>Su richiesta dell'interessato le dichiarazioni di voto possono essere integralmente riportate in verbale previa presentazione del testo scritto.</p> <p>Il verbale di una seduta viene portato all'approvazione, di norma, nella seduta successiva, salvo il caso in cui non sia stato approvato seduta stante. In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte; ciascun componente può chieder che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione.</p> <p>Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale.</p> <p>Il verbale si intende approvato con le eventuali rettifiche senza necessità di votazione.</p> <p>Il verbale ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.</p>
<p><b>Art. 13 (Pubblicità degli atti)</b></p> <p>I verbali delle sedute degli organi collegiali sono pubblici; l'accesso agli stessi avviene con le</p>	<p><b>Art. 14 (Pubblicità degli atti)</b></p> <p>I verbali delle sedute degli organi collegiali sono pubblici; l'accesso agli stessi avviene con le</p>

<p>modalità previste dal regolamento di cui alla legge n.241/1990. Delle deliberazioni è data informazione secondo le forme stabilite dal Direttore della Scuola. La raccolta dei verbali è curata dai competenti uffici della Scuola.</p>	<p>modalità previste dal regolamento di cui alla legge n.241/1990 <b>e successive modificazioni</b> Delle deliberazioni è data informazione secondo le forme stabilite dal Direttore della Scuola. La raccolta dei verbali è curata dai competenti uffici della Scuola.</p>
<p><b>TITOLO II – Disciplina speciale</b></p> <p><b>Art. 15 (<del>Consiglio direttivo per l'elezione del Direttore</del>)</b> <del>La convocazione della seduta spetta al professore di prima fascia della Scuola più anziano nel ruolo, che esercita anche le funzioni di Presidente.</del> La comunicazione deve pervenire a tutti i componenti almeno quindici giorni prima della seduta. L'ordine del giorno non può indicare punti diversi dalla elezione del Direttore. <del>Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore amministrativo.</del> <del>L'elezione del Direttore ha luogo con votazione a scrutinio segreto, in conformità al 5° comma dell'art. 7 dello Statuto.</del></p>	<p><b>Art. 15 (<i>Collegio per l'elezione del Direttore</i>)</b> La convocazione deve pervenire a tutti componenti almeno quindici giorni prima della seduta. L'ordine del giorno non può indicare punti diversi dalla elezione del Direttore.</p>
<p><b>Art. 14 (<i>Consiglio direttivo</i>)</b> <del>Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Direttore; in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vicedirettore.</del> Il <b>Presidente</b>, di regola, prima dell'inizio dell'anno accademico comunica il calendario delle sedute relative allo stesso; il calendario può essere modificato o integrato in caso di necessità o di urgenza.</p>	<p><b>Art. 16 (<i>Consiglio direttivo</i>)</b> <b>Il Direttore</b>, di regola, prima dell'inizio dell'anno accademico comunica il calendario delle sedute relative allo stesso; il calendario può essere modificato o integrato in caso di necessità o di urgenza. <b>La raccolta dei verbali delle sedute è curata dalla segreteria organi collegiali della Direzione amministrativa.</b></p>
	<p><b>Art. 17 (<i>Collegio accademico</i>)</b> <b>Il Collegio accademico discute i punti all'ordine del giorno alla presenza di tutti gli aventi diritto a norma dell'art. 16 dello Statuto. Alle votazioni "relative alle persone" dei professori di prima fascia partecipano esclusivamente i componenti dell'organo appartenenti a tale categoria. Alle votazioni "relative alle persone" dei professori di seconda fascia partecipano esclusivamente i componenti dell'organo appartenenti alla categoria dei professori di</b></p>



	<p><b>prima e di seconda fascia.</b>  <b>Per votazioni “relative alle persone” si intendono quelle che comportano un giudizio.</b>  <b>Prima delle votazioni di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo coloro che non hanno diritto a parteciparvi si allontanano dalla sala della riunione; relativamente a dette votazioni si fa luogo alla rideterminazione dei quorum per la validità della seduta e della deliberazione.</b>  <b>La raccolta dei verbali delle sedute è curata dalla segreteria organi collegiali della Direzione amministrativa.</b></p>
<p><b>Art. 16 (Consigli di Classe)</b></p> <p>Il Consiglio di Classe discute i punti all’ordine del giorno alla presenza di tutti gli aventi diritto a norma dell’art. <del>15</del> dello Statuto.  Le sedute del Consiglio di Classe sono presiedute dal Preside; in caso di assenza o impedimento il Preside è sostituito dal <del>professore di prima fascia più anziano nel ruolo appartenente alla Classe.</del>  Il Preside, di regola, prima dell’inizio dell’anno accademico comunica il calendario delle sedute relative allo stesso; il calendario può essere modificato o integrato in caso di necessità o di urgenza.  Alle votazioni “relative alle persone” dei professori di prima fascia partecipano esclusivamente i componenti dell’organo appartenenti a tale categoria.  Alle votazioni “relative alle persone” dei professori di seconda fascia partecipano esclusivamente i componenti dell’organo appartenenti alla categoria dei professori di prima e di seconda fascia.  Alle votazioni “relative alle persone” dei ricercatori partecipano esclusivamente i componenti dell’organo appartenenti alla categoria dei professori di prima e di seconda fascia e alla rappresentanza eletta dei ricercatori.  Per votazioni “relative alle persone” si intendono quelle che <del>implicano esplicitamente</del> un giudizio.  Prima delle votazioni di cui ai commi 4°, 5° e 6° del presente articolo coloro che non hanno diritto a parteciparvi si allontanano dalla sala delle riunioni; relativamente a dette votazioni si fa luogo alla rideterminazione dei quorum per la validità della seduta e della deliberazione.</p>	<p><b>Art. 18 (Consigli di Classe accademica)</b></p> <p>Il Consiglio di Classe <b>accademica</b> discute i punti all’ordine del giorno alla presenza di tutti gli aventi diritto a norma dell’art. <b>18</b> dello Statuto.  Le sedute del Consiglio di Classe sono presiedute dal Preside; in caso di assenza o impedimento il Preside è sostituito dal <b>Vicepreside</b>.  Il Preside, di regola, prima dell’inizio dell’anno accademico comunica il calendario delle sedute relative allo stesso; il calendario può essere modificato o integrato in caso di necessità o di urgenza.  Alle votazioni “relative alle persone” dei professori di prima fascia partecipano esclusivamente i componenti dell’organo appartenenti a tale categoria.  Alle votazioni “relative alle persone” dei professori di seconda fascia partecipano esclusivamente i componenti dell’organo appartenenti alla categoria di prima e di seconda fascia.  Alle votazioni “relative alle persone” dei ricercatori partecipano esclusivamente i componenti dell’organo appartenenti alla categoria dei professori di prima e di seconda fascia e alla rappresentanza eletta dei ricercatori.  Per votazioni “relative alle persone” si intendono quelle che <b>comportano</b> un giudizio.  Prima delle votazioni di cui ai commi 4°, 5° e 6° del presente articolo coloro che non hanno diritto a parteciparvi si allontanano dalla sala delle riunioni; relativamente a dette votazioni si fa luogo alla rideterminazione dei quorum per la validità della seduta e della deliberazione.  La raccolta dei verbali delle sedute è curata dalla</p>

<p>La raccolta dei verbali delle sedute è curata dalla competente segreteria della Classe, che provvede a trasmetterne copia al Direttore e al Direttore amministrativo.</p>	<p>competente segreteria della Classe, che provvede a trasmettere copia al Direttore e al Direttore amministrativo.</p>
<p><b>Art. 17 (Consiglio di Biblioteca)</b></p> <p>Il Consiglio di Biblioteca è convocato dal Presidente del Consiglio di Biblioteca che lo presiede. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal professore designato <del>ai sensi dell'art. 20, 7° comma dello Statuto.</del></p> <p>Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria.</p> <p>Esercita le funzioni di segretario il Bibliotecario Direttore coadiuvato <del>dal</del> funzionario amministrativo <del>di cui all'art. 20, comma 12°, dello Statuto,</del> che cura anche la raccolta dei verbali delle sedute e provvede a trasmetterne copia al Direttore e al Direttore amministrativo.</p>	<p><b>Art. 19 (Consiglio di Biblioteca)</b></p> <p>Il Consiglio di Biblioteca è convocato dal Presidente del Consiglio di Biblioteca che lo presiede. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal professore designato <b>dal Presidente fra i professori facenti parte del Consiglio stesso.</b></p> <p>Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria.</p> <p>Esercita le funzioni di segretario il Bibliotecario Direttore coadiuvato <b>da un</b> funzionario amministrativo che cura anche la raccolta dei verbali delle sedute e provvede a trasmetterne copia al Direttore e al Direttore amministrativo.</p>
<p><b>Art. 18 (Consiglio del Centro di Elaborazione dell'informazione e del calcolo)</b></p> <p>Il Consiglio del Centro di Elaborazione dell'informazione e del calcolo è convocato dal Direttore del Centro di Elaborazione dell'informazione e del calcolo che lo presiede. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore designato <del>ai sensi dell'art. 21, 6° comma dello Statuto.</del></p> <p>Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria.</p> <p><del>Il</del> funzionario amministrativo, <del>di cui all'art. 21, 8° comma dello Statuto,</del> che partecipa alla seduta senza diritto di voto, esercita le funzioni di segretario e cura la raccolta dei verbali delle sedute, provvedendo a trasmetterne copia al Direttore e al Direttore amministrativo.</p>	<p><b>Art. 20 (Consiglio del Centro di elaborazione dell'informazione e del calcolo)</b></p> <p>Il Consiglio del Centro di Elaborazione dell'informazione e del calcolo è convocato dal Direttore del Centro di Elaborazione dell'informazione e del calcolo che lo presiede. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore designato <b>dal Direttore del Centro.</b></p> <p>Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria.</p> <p><b>Un</b> funzionario amministrativo, che partecipa alla seduta senza diritto di voto, esercita le funzioni di segretario e cura la raccolta dei verbali delle sedute, provvedendo a trasmetterne una copia al Direttore e al Direttore amministrativo.</p>
<p><b>Art. 19 (Commissioni istituite ai sensi dell'art.9, comma 3°, dello Statuto)</b></p>	<p><b>Art. 21 (Commissioni istituite ai sensi dell'art.14, comma 3°, dello Statuto)</b></p>

<p>Il Consiglio direttivo può istituire commissioni, temporanee o permanenti, con il compito di esprimere pareri, formulare proposte o effettuare indagini conoscitive su materie di propria competenza.</p> <p>La deliberazione istitutiva stabilisce la composizione, la competenza, la durata della commissione, chi svolge le funzioni di Presidente e di segretario della stessa, nonché, ove necessario, le modalità operative per il suo funzionamento; esso può avvenire anche in deroga alle norme contenute nel titolo I, ma comunque nel rispetto dei principi generali.</p>	<p>Il Consiglio direttivo può istituire commissioni, temporanee o permanenti, con il compito di esprimere pareri, formulare proposte o effettuare indagini conoscitive su materie di propria competenza.</p> <p>La deliberazione istitutiva stabilisce la composizione, la competenza, la durata della commissione, chi svolge le funzioni di presidente e di segretario della stessa, nonché, ove necessario, le modalità operative per il suo funzionamento; esso può avvenire anche in deroga alle norme contenute nel titolo I, ma comunque nel rispetto dei principi generali.</p>
<p><b>Art. 20 (Entrata in vigore)</b></p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.</p>	<p><b>Art. 22 (Entrata in vigore)</b></p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola.</p>